



PROVINCIA DI TERAMO

VI SETTORE
Servizio Trasporti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

(D.M. 17 maggio 1995 n. 317)

*Testo vigente all'esito delle modifiche apportate dal Consiglio Provinciale nella seduta del 29
dicembre 2006 con Deliberazione n° 87*

ART. 1	Generalità e fonti normative
ART. 2	Campo di applicazione
ART. 3	Autorizzazione all'esercizio delle autoscuole
ART. 4	Requisiti e condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'autoscuola
ART. 5	Domanda di autorizzazione all'esercizio di autoscuole e relativi adempimenti
ART. 6	Trasferimento titolarità del complesso aziendale
ART. 7	Organico autoscuole
ART. 8	Locali delle autoscuole
ART. 9	Dotazione per le esercitazioni e gli esami di guida
ART. 10	Arredamento didattico
ART. 11	Materiale per le lezioni teoriche
ART. 12	Centri di Istruzione
ART. 13	Documenti per attività autoscuole e centri d'istruzione
ART. 14	Modalità per l'attività delle autoscuole
ART. 15	Trasferimento di sede
ART. 16	Disciplina dell'attività
ART. 16 BIS	Pubblicità
ART. 16 TER	Prezzi
ART. 17	Vigilanza
ART. 18	Sanzioni
ART. 19	Disposizioni finali

ART. 1
GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

1. Le funzioni inerenti la vigilanza amministrativa e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle autoscuole sono attribuite alla Provincia.
2. La materia del settore è regolata dalla seguente normativa:
 - ◇ art. 96 del D.P.R. 616/'77;
 - ◇ art. 123 del Decreto Leg.vo 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - ◇ artt. 335 e 336 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - ◇ D.M. 17.05.'95 n° 317;
 - ◇ D.M. 17.09.'97 n° 391;
 - ◇ Legge 08.08.'91 n° 264 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ◇ Direttiva Comunitaria 2000/56/CE del 14.09.2000 recepita con D.M. 30.09.2003 n. 40 T
 - ◇ oltreché dal presente Regolamento.

ART. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Per attività di autoscuola si intende l'attività di insegnamento così come prevista all'art. 335 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
2. Le autoscuole possono esercitare altresì l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 9 della Legge 264/'91 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AUTOSCUOLE

1. L'esercizio dell'attività di formazione ed addestramento delle autoscuole è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale. Possono ottenere l'autorizzazione persone fisiche o giuridiche, Società ed Enti.

Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

2. L'autorizzazione può essere di tipo:

- a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie **A, B, C, D, E**, delle patenti speciali delle categorie **A, B, C**, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (ex art. 335, comma 10, D.P.R. 495/92);
- b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categoria **A** e **B** e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione (ex art. 335, comma 10, D.P.R. 495/92).

3. L'autorizzazione cessa:

- a) per morte del titolare dell'autorizzazione stessa;
- b) per rinuncia formale ed incondizionata all'esercizio dell'attività da parte del titolare;
- c) per revoca disposta dall'Amministrazione Provinciale nei casi previsti all'Art. 18 del presente Regolamento.

ART. 4

REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARIE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI AUTOSCUOLA

1) Requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e residenti in Italia;
- b) avere compiuto gli anni ventuno;
- c) avere buona condotta morale e civile;
- d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- e) avere adeguata capacità finanziaria;
- f) dimostrare la proprietà dei veicoli che si intende utilizzare (è ammesso l'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing);
- g) dimostrare la proprietà o la libera disponibilità dei locali costituenti la sede;
- h) avere adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico;
- i) avere eventuale personale dipendente o collaboratori abilitati alle funzioni di insegnante-istruttore;
- l) essere abilitato alle funzioni di insegnante o istruttore.

2) Condizioni:

- a) il rilascio di nuove autorizzazioni dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto ai commi 3,4,5 dell'art. 1 del D. M. 317/95;

b) l'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n° 1423 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n° 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n° 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.

ART. 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ALL'ESERCIZIO DI AUTOSCUOLE E RELATIVI ADEMPIMENTI

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di autoscuola deve presentare domanda in carta legale rivolta al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Teramo.
2. Nella domanda deve essere indicato il tipo di scuola, la denominazione, la località e la sede, con elencazione dei seguenti dati:
 - a) se il richiedente è una ditta individuale i dati anagrafici e di residenza, nonché il codice fiscale del richiedente stesso;
 - b) se il richiedente è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice i dati indicati al punto a) rispettivamente per i componenti della società e per i soci accomandatari;
 - c) se il richiedente è una società cooperativa, una società a responsabilità limitata, una società per azioni od una società in accomandita per azioni, i dati indicati al punto a) riferiti al legale rappresentante della società medesima.
3. Il possesso della cittadinanza italiana deve essere riferito:
 - al richiedente, se persona fisica,
 - ai i singoli soci, per le società in nome collettivo;
 - ai singoli soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
 - al legale rappresentante per le società cooperative, a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni.
4. Colui che intende esercitare l'attività di titolare di autoscuola non può essere dipendente a tempo pieno dello Stato o di Ente Pubblico.
5. A detta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) per la società in nome collettivo o in accomandita semplice, copia conforme dell'atto costitutivo;
 - b) per le società cooperative a responsabilità limitata od illimitata, copia conforme dell'atto costitutivo vigente e copia conforme dello Statuto;
 - c) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, quanto indicato al punto b) nonché iscrizione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni;

- d) per le associazioni e gli Enti riconosciuti dallo Stato, copia conforme dell'atto costitutivo, dello Statuto e del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica.
- 6.** Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di legge in ordine all'idoneità morale, alla cittadinanza ed alla capacità finanziaria del titolare; (l'accertamento dei requisiti di idoneità morale viene esteso inoltre al personale della scuola anche in occasione di assunzione di nuovi addetti).
- 7.** A documentazione del requisito dell'idoneità morale è richiesto agli interessati:
- a) certificato penale generale del Casellario Giudiziale;
 - b) certificato dei carichi penali pendenti presso la Procura della Repubblica;
 - c) certificato della Camera di Commercio competente attestante la vigenza della ditta, l'indicazione della persona o delle persone munite di poteri (in caso di società commerciale), l'inesistenza di stati di fallimento o procedure concorsuali equivalenti;
- 8.** Il requisito dell'adeguata capacità finanziaria da parte del richiedente, sia che si tratti di persona fisica o giuridica, è accertata mediante produzione di un certificato attestante la proprietà di beni immobili di un valore non inferiore a € 51.645,00 liberi da gravami ipotecari, ovvero, in alternativa a quanto sopra indicato, un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a € 25.822,00 che dovrà essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 317/95.
- 9.** I certificati e documenti sopra elencati ai punti 3, 4, 7 e 8 possono essere prodotti, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni da redigersi secondo il modello allegato.
- 10.** Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto dalla Provincia ai sensi del vigente D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, previo versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
- 11.** Documentazione relativa al personale.
- Il personale delle autoscuole deve dimostrare il possesso di requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:
- a)** per gli insegnanti di teoria:
 - 1) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale;
 - 2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dall'Autorità competente;
 - b)** per gli istruttori di guida:
 - 1) patente di guida della categoria A e D E ovvero A e D;
 - 2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dall'Autorità competente;
- 12.** Gli insegnanti e gli istruttori delle autoscuole non devono essere, di norma, dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici. Ogni richiesta di inserimento di personale, nell'organico di una autoscuola, deve

essere presentata dal titolare ed accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dell'interessato, nella quale deve essere precisato se lo stesso è o meno lavoratore dipendente dello Stato, di Ente pubblico.

13. Nel caso che la persona proposta abbia già un rapporto di lavoro dipendente, la stessa deve presentare il nulla-osta di cui al successivo capoverso.
- 14 L'inserimento nell'organico di un'autoscuola di insegnanti e istruttori avviene previo nulla-osta da parte della Provincia, a seguito del quale verranno rilasciate apposite tessere di riconoscimento.
15. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'Amministrazione Provinciale rilascia a tutti gli insegnanti e gli istruttori attualmente in servizio presso le Autoscuole autorizzate, una nuova tessera di riconoscimento.
Le tessere di riconoscimento hanno validità quinquennale. Per il rilascio o il rinnovo di tali tessere è dovuto un versamento in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
16. Il rapporto intercorrente tra l'autoscuola e gli istruttori ed insegnanti inseriti nell'organico della medesima può assumere le seguenti forme:
 - a) di personale dipendente (iscritto nel libro paga dell'impresa o società);
 - b) di collaboratori familiari (Art. 230 bis del Codice Civile), limitatamente alle imprese;
 - c) associati in partecipazione (Art. 2549 e seguenti del Codice Civile).

ART. 6

TRASFERIMENTO TITOLARITA' DEL COMPLESSO AZIENDALE

1. In caso di trasferimento della titolarità del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente, previo versamento in favore della Provincia di Teramo di una somma in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
2. Alla richiesta devono essere allegate:
 - copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato;
 - certificato attestante la capacità finanziaria, così come stabilito dall'art. 2 del D.M. 317/95;
 - documentazione riferita al titolare o legale rappresentante richiedente, così come specificatamente elencata al precedente art. 4 .
3. La Provincia procede al rilascio dell'autorizzazione a favore del cessionario contestualmente alla revoca dell'autorizzazione rilasciata al trasferente dopo aver accertato l'esistenza delle seguenti condizioni:
 - a) sussistenza dei requisiti personali, morali e professionali;

- b) documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti relativi alla voltura a favore del richiedente in merito ai locali ed alle attrezzature;
 - c) documentazione indicata al successivo comma 4 del presente articolo.
4. L'intestatario dell'autorizzazione da revocare, in tutti i casi in cui è contemplata la sostituzione dell'autorizzazione, deve:
- a) restituire l'originale;
 - b) rimettere la documentazione attestante l'esclusione dal parco veicolare dell'autoscuola degli eventuali mezzi non trasferiti;
 - c) rimettere le tessere ed i certificati di idoneità del personale per il conseguente aggiornamento.
5. Il cedente, nel caso in cui non comunichi per iscritto alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività dell'autoscuola a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento della medesima fino alla data del rilascio della nuova autorizzazione in capo al cessionario.
6. Gli allievi che alla data del rilascio della nuova autorizzazione devono completare la loro preparazione, dovranno essere reinscritti nell'autoscuola medesima, senza che possa essere loro richiesto alcun onere aggiuntivo.
7. L'autoscuola, nei casi di trasferimento del complesso aziendale, può continuare ad esercitare la propria attività nei locali precedentemente autorizzati, conformemente a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 3 del D.M. 317/95.

ART. 7

ORGANICO AUTOSCUOLE

1. L'autoscuola o il centro di istruzione devono avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni anche in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, tra l'altro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.
2. Se un'autoscuola o un centro di istruzione rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non abbiano, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione può consentire che il titolare possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro d'istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento degli stessi in relazione al numero degli allievi.

Ai fini della nomina del sostituto, previsto dal comma 4 dell'art. 35 del Regolamento del nuovo Codice della Strada, deve essere inoltrata apposita richiesta alla Provincia allegando:

- a) la documentazione probante l'impedimento medesimo;
 - b) l'atto di nomina del sostituto sottoscritto per accettazione;
 - c) la documentazione inerente i requisiti personali, morali e professionali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
- 3.** L'autoscuola o il centro di istruzione possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole appartenenti ad un unico titolare è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
- 4. Modalità per il trasferimento del personale e cessazione dell'incarico :**
- a) per il passaggio del personale previsto in organico da una scuola già autorizzata ad un'altra anch'essa autorizzata il nulla-osta viene concesso dall'Amministrazione Provinciale, previa sostituzione della tessera di riconoscimento.
Prima di rilasciare tale nulla-osta l'Amministrazione Provinciale deve acquisire agli atti una domanda in tal senso dell'autoscuola richiedente e l'autoscuola cedente deve documentare che la funzionalità della stessa è assicurata nel rispetto delle unità di personale previste dal presente regolamento.
 - b) il titolare dell'autoscuola dovrà comunicare entro dieci giorni alla Provincia la cessazione del rapporto di lavoro con il personale dell'autoscuola, nonché provvedere alla restituzione della tessera di riconoscimento degli insegnanti e degli istruttori. La mancata restituzione delle tessere di riconoscimento è soggetta alla sanzione amministrativa in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

ART. 8

LOCALI DELLE AUTOSCUOLE

- 1.** I locali dell'autoscuola devono comprendere:
- a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici a norma di legge.
- 2.** L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.
- 3.** In deroga all'art. 3 comma 3) del D.M. 17/5/95 n. 317, anche le autoscuole già autorizzate anteriormente a tale decreto, devono conformarsi ai criteri sopra indicati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. L'eventuale e compatibile diverso utilizzo dei locali, costituenti la sede dell'autoscuola, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale.

Documentazione da presentare:

- ◇ prova della proprietà dei locali oppure, qualora gli stessi non siano di proprietà, copia conforme del contratto comprovante la disponibilità dei locali.
Nel contratto di locazione deve essere specificata la destinazione dei locali a scuola guida;
- ◇ pianta e sezione dei locali in scala 1:100, redatte da un tecnico con specificata la destinazione delle stanze e l'indicazione dei relativi conteggi della superficie netta, nonché un certificato di agibilità e/o abitabilità dei locali individuati, rilasciato dalla competente Amministrazione Comunale

ART. 9

DOTAZIONE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

- 1 . I veicoli impiegati dalle autoscuole per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.

Categoria A:

- accesso graduale: un motociclo senza sidecar, di cilindrata non inferiore a 120 cm³ e capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- accesso diretto: un motociclo senza sidecar, di potenza superiore o uguale a 35 kW.

Sottocategoria A1:

un motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm³.

Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

Categoria B + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio avente massa massima autorizzata di almeno 1000 chilogrammi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.

Categoria C:

un veicolo della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; deve essere presentato con una massa effettiva di almeno 10000 chilogrammi.

Categoria C + E:

un autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Tutti gli spazi di carico del rimorchio devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina, sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati con una massa effettiva di almeno 15000 chilogrammi.

Categoria D:

un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di almeno 2 metri di altezza; il rimorchio deve avere una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E, che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati alla data del 16 aprile 2004 e rientranti nel parco macchine già comunicato alla Provincia di Teramo, possono continuare ad essere utilizzati fino all'11 ottobre 2010.

2. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate .
3. Tutti i veicoli ~~sono~~ devono essere muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A e A1 del comma 1) del presente articolo, di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione deve risultare dalla carta di circolazione.
4. Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola, dell'Ente, della Società o del legale rappresentante del centro d'istruzione e possono essere autorizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
5. E' ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.
6. I veicoli devono essere muniti di apposite scritte "Scuola-Guida" conformemente a quanto stabilito dall'Art. 334 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495.
7. Per inserire o dismettere veicoli nel parco veicolare il titolare, il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro d'istruzione richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'Art. 78 del Codice della Strada al competente Ufficio Provinciale della ex Motorizzazione Civile e provvede a darne comunicazione entro 15 giorni all'Amministrazione Provinciale all'Amministrazione Provinciale, anche nel caso in cui l'autoscuola aderisca ad un consorzio.
8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.
9. Nell'ambito delle attività dell'autoscuola o del centro di istruzione è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa.
- 10 Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali (A, B e C) è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.

ART. 10

ARREDAMENTO DIDATTICO

1. Ogni autoscuola deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a permettere il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Tutto il materiale d'arredamento e didattico deve essere di proprietà esclusiva del titolare. Detta proprietà viene comprovata con fatture di acquisto od altra documentazione probante.
2. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituita almeno dai seguenti elementi.
 - a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
 - b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

ART. 11

MATERIALE PER LEZIONI TEORICHE

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- a) una serie di cartelli con segnalazione stradale: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto d'illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano stati evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa d'iniezione sezionata.

Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art. 335 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.) che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:

- i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servo sterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i) ed il materiale didattico previsto ai punti b) ed m).

3. Le autoscuole possono altresì attrezzarsi per l'insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi.

ART. 12

CENTRI DI ISTRUZIONE

1. E' data facoltà a due o più autoscuole autorizzate di consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (Artt. 2602 e seguenti) e costituire centri d'istruzione automobilistica. Se le singole autoscuole demandano al centro d'istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, dovranno indicare alla competente Provincia:
 - a) le generalità degli insegnanti;
 - b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del centro. Le caratteristiche di detti locali devono essere conformi a quelle indicate all'art. 8 del presente Regolamento.
2. I consorzi comunicano, altresì, alla stessa autorità:
 - a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
 - b) il responsabile del centro d'istruzione;
 - c) le generalità degli istruttori;
 - d) l'ubicazione della sede del centro.

I Consorzi dovranno inoltre provvedere a trasmettere alla Provincia copia conforme dell'atto costitutivo.
3. Il centro d'istruzione è dotato di:
 - a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
 - b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto Ministero dei Trasporti n° 317 del 17 Maggio 1995, qualora svolga attività di insegnamento teorico.
4. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, così come previsto dall'Art. 123 del Codice della Strada.
5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri e non inviati al centro d'istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici, per il conseguimento di determinate categorie di patenti.
6. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro. Non è consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate.
7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei Trasporti.

1. La Provincia territorialmente competente, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuta a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali.
2. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a Province limitrofe a quella in cui è ubicato il centro d'istruzione, il riconoscimento di cui al punto precedente è effettuato dalla Provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto centro.

ART. 13

DOCUMENTI PER ATTIVITA' AUTOSCUOLE E CENTRI D'ISTRUZIONE

1. Le autoscuole ed i centri d'istruzione curano la tenuta dei documenti vidimati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e contenente gli elementi fondamentali appresso indicati:
 - a) registro d'iscrizione:** data d'iscrizione generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
 - b) registro delle lezioni teoriche:** numero del registro d'iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
 - c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria:** generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;
 - d) scheda per l'ammissione all'esame di guida:** generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;
 - e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro d'istruzione;**
 - f) libro giornale per il rilascio di ricevute,** così come previsto dalla L. n° 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art.1, comma 1, del D.M. 317/95.
2. I documenti di cui alle lettere b), c), ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro d'istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro d'istruzione. In tal caso, nel registro d'iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.
3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.
4. Il registro d'iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e 9) del Decreto Ministeriale dei Trasporti n° 317 del 17 maggio 1995.

5. I documenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) d, e) del presente articolo devono essere preventivamente vidimati dalla Provincia e sono soggette al pagamento di una somma in misura stabilita in apposita Delibera di Giunta Provinciale.
6. Nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art. 1, comma 1, del D.M. 317/'95, le ricevute di consegna del documento di abilitazione alla guida, sono soggette a vidimazione previo pagamento di una somma in misura stabilita in apposita Delibera di Giunta Provinciale.

ART. 14

MODALITA' PER L'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

1. Modifica compagine sociale:

- a) se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una Società o di un Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della Società o dell'Ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione, e del versamento in favore della Provincia di Teramo di una somma stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale;
- b) nell'ipotesi di trasformazione di ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per i legali rappresentanti o per i soci amministratori e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente, e del versamento in favore della Provincia di Teramo di una somma stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale;

2. Morte del titolare:

in caso di morte del titolare l'efficacia dell'autorizzazione permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si verifichi il detto evento: In tale ipotesi la conduzione della scuola può essere affidata dagli eredi del titolare per il periodo sopra indicato all'insegnante o all'istruttore facenti parte dell'organico della scuola stessa, ovvero avvalersi di un supplente temporaneo, secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Nelle more dell'istruttoria per il rilascio della nuova autorizzazione gli eredi possono continuare nella attività fino all'atto della restituzione della precedente autorizzazione.

Il titolare della nuova autorizzazione assume diritti e doveri relativi agli allievi iscritti.

3. Variazione della sola denominazione

Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede, previo pagamento di una somma in misura stabilita in apposita Delibera di Giunta

Provinciale, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

4. Estensione dell'insegnamento

Possono essere accolte istanze di estensione dell'insegnamento per le autoscuole di tipo "B" (ad insegnamento parziale) in tipo "A" (ad insegnamento completo), previa verifica dei necessari requisiti.

In tal caso il titolare deve allegare alla domanda una dichiarazione autenticata di rinuncia formale ed incondizionata alla precedente autorizzazione, nonché la ricevuta del versamento in favore della Provincia di Teramo di una somma in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

ART. 15

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Il trasferimento della sede è ammesso a condizione che avvenga nell'ambito dello stesso Comune, purché preventivamente comunicato alla Provincia. La richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione deve essere corredata della documentazione prevista nell'art. 8 del presente Regolamento, nonché del versamento in favore della Provincia di Teramo della somma in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
2. Il trasferimento della sede in un Comune diverso può essere autorizzato dalla Provincia a condizione che vengano rispettate le limitazioni numeriche di cui all'art. 1 del D.M. 317/95.
3. Al fine di agevolare la redistribuzione territoriale delle Autoscuole, i trasferimenti di sede in Comuni diversi, sono considerati prioritari rispetto alle richieste per l'apertura di nuove autoscuole.

ART 16

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ

Il Titolare deve:

- a) trasmettere all'Amministrazione Provinciale, in duplice copia, l'elenco completo dei prezzi praticati per le singole prestazioni o per quelle cumulative. L'originale del prezzario, conforme al modello allegato al presente Regolamento dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico. Ad ogni variazione di prezzo il titolare trasmetterà due copie all'Amministrazione Provinciale provvedendo a ritirare la copia vidimata da esporre al pubblico;
- b) esporre al pubblico, in modo visibile un avviso che indichi le modalità, per l'utente, di inoltrare reclami in ordine all'attività dell'Autoscuola e del Centro di Istruzione alla Provincia di Teramo – VI Settore – Trasporti – Ufficio Autoscuole – Via G. Milli, 2 – 64100 – Teramo. L'avviso deve recare, in modo chiaro e per esteso, la firma del titolare della scuola. Sarà cura dell'Amministrazione

Provinciale attivare un tavolo di conciliazione tra le aziende interessate e le Associazioni di Categoria per dirimere in via bonaria l'eventuale contenzioso.

- c) esporre al pubblico in modo visibile il l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia;
- d) rendere noto all'Amministrazione Provinciale ed esporre al pubblico gli orari relativi all'attività dell'Autoscuola comunicando tempestivamente eventuali variazioni;
- e) comunicare all'Amministrazione Provinciale ed esporre al pubblico i periodi di chiusura dell'Autoscuola per motivi vari, compreso le ferie. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate per documentata necessità per un periodo non superiore ai sei mesi, eventualmente prorogabili in presenza di particolari circostanze per ulteriori sei mesi;
- f) comunicare preventivamente all'Amministrazione Provinciale ogni altra attività che intende esercitare nei locali autorizzati come sede;
- g) comunicare entro dieci giorni alla Provincia di Teramo la cessazione del rapporto di lavoro del personale insegnante-istruttore e restituire il relativo tesserino di riconoscimento.

ART. 16 BIS PUBBLICITÀ

- 1 Il titolare dell'autoscuola dovrà dare preventiva comunicazione alla Provincia, depositando una copia del testo, di qualsiasi forma di pubblicità (stampa, manifesti, radio, TV, ecc.) che intendono effettuare.
2. Il testo delle comunicazioni pubblicitarie, improntato alle norme di correttezza commerciale, deve privilegiare l'istruzione della formazione e i principi dell'educazione stradale.
3. Qualora nei testi pubblicitari le autoscuole intendano svolgere anche informazione commerciale gli importi indicati dovranno essere conformi ai prezzi depositati.
4. Qualora la Provincia non esprima un parere entro gg. 10 dal ricevimento della comunicazione il testo della stessa è da considerarsi tacitamente approvato.

ART. 16 TER PREZZI

1. L'Amministrazione Provinciale accerta l'applicazione dei prezzi praticati per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza.
2. Il prezzario, conforme al modello allegato al presente Regolamento, è vidimato

dall'Amministrazione Provinciale ed esposto nei locali delle autoscuole.

ART. 17

VIGILANZA

1. La vigilanza sulle autoscuole e sui centri di istruzione compete alla Provincia ed in particolare detta vigilanza viene svolta mediante controlli:
 - a) sulla capacità delle autoscuole e dei centri di istruzione di assolvere le loro funzioni di preparazione dei nuovi conducenti;
 - b) sul permanere delle prescrizioni e dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, ed in riferimento quindi alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo dei veicoli, ecc. affinché ogni scuola continui ad esercitare in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari;
 - c) sul regolare funzionamento delle scuole e dei centri di istruzione con l'accertamento che il personale impiegato sia quello riconosciuto idoneo ed autorizzato dall'Ente competente mediante il rilascio della speciale tessera di riconoscimento; sul controllo dei registri delle lezioni teoriche, sui registri di iscrizione e sulle schede di ammissione agli esami di teoria e di guida;
 - d) sulla capacità didattica del personale;
 - e) sulla percentuale degli allievi che non hanno superato la prova d'esame nell'arco dei sei mesi;
 - f) sulla percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
 - g) sulla regolare esecuzione dei corsi di insegnamento;
 - h) sul rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 123 - commi 3 e 10 del Nuovo Codice della strada;
 - i) sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. I controlli sulle autoscuole e sui centri di istruzione saranno svolti dal personale del competente servizio della provincia anche avvalendosi degli organi ispettivi di altre Pubbliche Autorità..
3. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire, per quanto di rispettiva competenza, le proprie

giustificazioni all'Ufficio Trasporti dell'Amministrazione Provinciale. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'Amministrazione che ha attuato il procedimento diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni.

Nel caso di inottemperanza alla diffida verranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'Art.18 del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

4. L'opera di vigilanza dovrà parimenti essere diretta, anche a tutela delle scuole autorizzate, verso la repressione dell'attività di eventuali scuole non regolari o abusive in quanto non autorizzate, procedendo altresì all'adozione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 123 del nuovo Codice della Strada.

ART. 18 SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative a cui sono soggette le autoscuole ed i centri di istruzione in caso di accertamento di infrazioni o irregolarità sono: la diffida, la sanzione amministrativa, la sospensione e la revoca.

2. **La diffida** è un avvertimento per iscritto, diretto al titolare della scuola, con il quale gli vengono comunicate eventuali irregolarità rilevate, semprechè di lieve entità, e gli viene rivolto formale invito ad eliminarle entro un termine di scadenza: se entro detto termine il titolare non provvede, si applica il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.

Il Dirigente del settore competente, anche su segnalazione dei comuni o di altri soggetti interessati, emana l'atto di diffida ed applica (ex art. 7 L.3/2003) la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00.

3. **La sospensione dell'autorizzazione** rilasciata all'autoscuola o al centro di istruzione è un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della sospensione medesima, l'autoscuola stessa non può svolgere la propria attività salvo il completamento dei corsi di insegnamento e la presentazione agli esami degli allievi iscritti anteriormente alla data di erogazione della sanzione, il che comporta in particolare per tutto il periodo di durata della sospensione la non iscrizione presso l'autoscuola o il centro di istruzione di nuovi allievi.

Essa è inflitta per un periodo di tempo da uno a tre mesi e comporta (ex art. 7 L.3/2003) la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00, quando:

- a) l'attività della scuola non si svolga regolarmente e risulti, comunque, in contrasto con specifiche disposizioni di questo regolamento;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente Ufficio della Provincia.;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia, anche con diffida, ai fini del regolare funzionamento della scuola.

4. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'autoscuola o al centro di istruzione è un provvedimento a seguito del quale viene impedita per sempre alla scuola stessa la prosecuzione della propria attività. Essa viene pronunciata dalla Provincia quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali dei titolari;

b) venga meno l'attrezzatura tecnico-didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

5 Chiunque gestisca un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dalle norme vigenti. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al Capo I, Sezione II del titolo VI del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 "Il nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.

6. Chiunque insegni teoria nelle autoscuole o nei centri di istruzione o istruisca alla guida su veicoli delle autoscuole o dei centri di istruzione senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dalle norme vigenti, nonché a quelle di altra natura come previste per legge.

7 Nell'applicazione della sanzione amministrativa per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 24/11/1981, n. 689

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore nella materia, al Codice della Strada e al relativo Regolamento, nonché ai decreti attuativi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETA'
(ART. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di
 _____ della ditta _____ con sede in
 _____ c.a.p. _____ via _____ n° _____ consapevole delle
 sanzioni amministrative (decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
 scorta della presente dichiarazione) e penali (Capo III del Titolo VII – Libro II del C.P., in caso di dichiarazioni
 mendaci e formazione od uso di atti falsi) di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria
 responsabilità

DICHIARA

1. di essere cittadino _____ (indicare nazionalità)
2. di essere nato a _____ (Prov. _____) il _____
3. di essere residente in _____ (Prov. _____) Via
 _____ n° _____
4. di essere in possesso del codice fiscale n° _____
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
6. di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non essere sottoposto
 a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dall'art.120, comma 1 del
 D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
7. di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero, di non avere in corso procedure
 concorsuali;
8. di non essere dipendente a tempo pieno dello Stato o di Ente Pubblico;
9. essere in possesso dei seguenti attestati di idoneità tecnica:
 - Insegnante di Teoria rilasciato da _____ il _____
 - Istruttore di Guida rilasciato da _____ il _____
10. che il soggetto dichiarante alla data del _____ ha la capacità finanziaria di cui all'art. 2, comma 1,
 del D.M. 17/05/1995, n. 317, ed in particolare, per effetto:
 - della proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,00 libera da gravami ipotecari;
 - di apposito affidamento di € 25.822,00 concesso da Azienda o Istituto di Credito ovvero da Società
 finanziaria (indicare denominazione e sede) _____

11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia di Teramo eventuali variazioni dei requisiti e
 condizioni di cui ai punti precedenti;

_____ li _____

In fede _____

Si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità